

Codice DB1605

D.D. 13 febbraio 2012, n. 51

R.D. 1443/1927 e s.m.i. Concessione mineraria per feldspati ed associati denominata "Mud di Mezzo" sita nel territorio del Comune di Alagna Valsesia (VC) ed esercita dalla Società Veneta Mineraria-Kreas S.r.l. Istanza di sospensione dei lavori di coltivazione.

(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina

1. di autorizzare la sospensione dei lavori di coltivazione per tutto l'anno 2012 (e cioè per la durata di anni uno) secondo quanto indicato nell'istanza di richiesta di sospensione dei lavori, avanzata dalla Società Veneta Mineraria-Kreas S.r.l. in relazione alla concessione mineraria denominata "Mud di Mezzo" sita nel Comune di Alagna Valsesia (VC) con le seguenti prescrizioni:
 - a. il titolare deve assicurare, per tutto il periodo di sospensione dei lavori, l'accessibilità ai luoghi ed in particolare a quelli in sotterraneo;
 - b. il titolare deve garantire il buon funzionamento del sistema di monitoraggio installato ed assicurane la regolare manutenzione;
 - c. sono fatte salve le prescrizioni e gli obblighi già emanati e relativi al sistema di monitoraggio installato;
 - d. deve essere impedito, tramite opportune misure da porre in atto, l'accesso a terzi ai luoghi di lavoro;
2. di autorizzare il titolare della Concessione ad effettuare prelievi e lavorazioni del materiale già abbattuto e presente in cumulo (rimanenze) presso l'area di miniera alle seguenti condizioni:
 - a. il prelievo e l'eventuale lavorazione delle rimanenze potrà avvenire solamente se finalizzato a prove industriali per altri impieghi del materiale al fine della ripresa dei lavori, così come riportato nell'istanza prima citata;
 - b. il prelievo e/o l'eventuale successiva lavorazione del materiale giacente (rimanenze) dovrà essere comunicato almeno 8 (otto) giorni prima al Settore Scrivente per le considerazioni del caso;
 - c. il prelievo e/o l'eventuale successiva lavorazione dovrà interessare solo ed esclusivamente il minerale utile già abbattuto;
3. e' fatto divieto assoluto di operare con macchine e mezzi in aree sulle quali non siano depositate le rimanenze, se non per giustificato motivo od effettuare lavorazioni di abbattimento e/o comminazione di qualunque natura se non quelli di cui al punto 2 della presente Determinazione;
4. nel caso siano rilevate situazioni di potenziale pericolo per il giacimento o per le opere ivi presenti o nei confronti di terzi, dovrà essere data immediata comunicazione al Settore scrivente per i provvedimenti del caso;
5. entro 60 giorni dalla data della presente il Titolare dovrà trasmettere al Settore scrivente una dettagliata planimetria dello stato dei luoghi con l'indicazione delle opere presenti, delle opere di interdizione a terzi e di tutti gli elementi utili ai fini della ricostruzione dei luoghi;
6. il titolare della concessione è tenuto a corrispondere, a far data dalla scadenza di quanto già versato, il canone di concessione annuo anticipato, aggiornato dall'Amministrazione Regionale come previsto dalle rispettive norme di riferimento;
7. i lavori di coltivazione potranno riprendere solo a seguito di autorizzazione del Settore scrivente, da rilasciarsi con apposita istanza del concessionario;
8. è fatto salvo quanto potrà occorrere in applicazione al D.P.R. 128/59 e D.lgs 624/96.

Avverso la presente determinazione è ammessa, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso Giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale per il Piemonte, entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il Direttore
Giuseppe Benedetto